



Testo originale: italiano

Traduzione non rivista

1° Congregazione Generale

2 ottobre 2024

PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE CANONICA

Commissione Canonistica del Sinodo

La Commissione Canonistica del Sinodo è stata costituita all'inizio della I Sessione nell'ottobre 2023 e si è incontrata più volte durante lo stesso periodo. Subito dopo la conclusione si è organizzata per poter individuare le tematiche emerse nella Relazione di Sintesi. La Commissione, composta da dieci membri, è presieduta dal Prefetto del Dicastero per i Testi Legislativi e da un Segretario che coordina e gestisce i lavori, le relazioni e i confronti tra i vari membri.

Il metodo

Fin dall'inizio i vari incontri si sono svolti per approfondire lo spirito sinodale della I Sessione di ottobre cercando di leggersi le indicazioni emergenti per il Diritto nella Chiesa: latina e orientale. Tutti i membri hanno partecipato, esponendo le loro riflessioni teologiche e canoniche nel merito e hanno offerto spunti di riflessione per tutti. Si è imparato a mettere in atto lo stile sinodale richiestoci dal Santo Padre Francesco cercando di essere attenti alle proposte emerse fino adesso, in particolare nella sessione di ottobre 2023.

Subito dopo questa data, la Commissione si è data una triplice scadenza in relazione agli obiettivi da raggiungere: alcune problematiche affrontabili nel breve periodo per la sessione di ottobre 2024, altre nel medio periodo dopo di essa e altre nel lungo periodo in vista di una più ampia e complessa revisione dei Codici.

La nostra Commissione ha ricevuto con gratitudine proposte da diverse società di diritto canonico e facoltà di diritto canonico. Per garantire l'interazione delle Chiese locali con la Chiesa universale, inviterà le facoltà e le società canonistiche di tutto il mondo a presentare le loro eventuali riflessioni.

Gli argomenti trattati: istruzioni e precisazione dei temi

Durante l'assise di ottobre 2023 sono emersi molteplici argomenti di Diritto Canonico. Alcuni di questi sono stati particolarmente evidenziati dai fratelli e sorelle sinodali. Tra tutti gli argomenti, in modo particolare, evidenziando quelli che possono essere trattati nel breve periodo, la discussione canonica si è soffermata principalmente sui Consigli di partecipazione: Consiglio Episcopale, Consiglio Pastorale (diocesano/eparchiale e parrocchiale), Consiglio Presbiterale e sulle Istituzioni sinodali a livello interdiocesano (Concili provinciali e plenari).

Tappe e tempistiche

*In relazione ai temi dei **Consigli** si evidenzia:*

1. la necessità di rendere obbligatori i Consigli Pastoralmente diocesani/eparchiali e parrocchiali avendo in mente quanto affermava San Paolo VI sul fine di essi, cioè quello di "promuovere la conformità della vita e dell'azione del Popolo di Dio con il Vangelo" (Mp Ecclesiae sanctae n. 16 § 1);
2. si vede anche la necessità di rendere obbligatorio il Consiglio Episcopale, là dove oltre al Vicario generale ci sia almeno un Vicario episcopale o dei Delegati episcopali;



3. il dovere del pastore di chiedere al Consiglio indicazioni, indirizzi, osservazioni, verifiche, suggerimenti ecc... ma vi è anche il corrispettivo diritto-dovere di ogni membro dell'organismo di offrire il proprio parere su quanto posto alla attenzione e al discernimento;
4. per sottolineare l'importanza della consultazione nei principali processi decisionali, si vede opportuno che la parola *tantum* (solamente) sia eliminata da tutte le norme che contengono questo termine (ad es. CIC cc. 127, 443§3 e 4, 466, 500§2, 514§1 e 536§2; CCEO cc. 241, 263§4, 273§1, 934§1);
5. prevedere una norma che garantisca che la maggioranza dei membri dei Consigli Pastorali siano laici con una presenza adeguata di donne, di giovani e di persone che vivono in condizioni di povertà o che sperimentano altre forme di emarginazione;
6. riconsiderare il requisito per partecipare ai Consigli (CIC c. 512§3 CCEO c. 273§4): prevedere – nelle modalità da determinarsi (per es. come ospiti o invitati) – che anche coloro che vivono situazioni personali e/o coniugali complesse possano partecipare a questi organismi (RdS 18f). In accordo con RdS 18d e 2024 IL 93, prevedere che l'appartenenza ai Consigli richieda “un profilo apostolico; che si distinguano [...] per una genuina testimonianza evangelica nelle realtà più ordinarie della vita”;
7. nelle realtà dove sono presenti altre confessioni è necessario valutare che “non ci può essere sinodalità senza la dimensione ecumenica” (RdS 7b) e quindi si invitino membri di queste confessioni come “invitati” e senza diritto di voto quelle volte che le esigenze ecumeniche richiedono il loro parere in vista del programma pastorale della Chiesa locale;
8. individuare materie particolari sulle quali la richiesta di esprimersi di tale Consiglio venga resa obbligatoria, stabilendo il dovere di consultare l'organismo;
9. deve essere stabilito un numero minimo adeguato di riunioni annuali in modo di assicurare un funzionamento effettivo e la sua fecondità pastorale;
10. la necessità di valorizzare maggiormente quella “cultura della trasparenza e *accountability*”: si tratta del “rendere conto” all'uno o all'altro Consiglio da parte dell'autorità ecclesiastica competente (vescovo/eparca, parroco) delle decisioni pastorali da assumere e assunte (IL 2024 n. 92; cf anche RdS 18 i), ciò fa sì che il Consiglio possa chiedere “conto” di alcune scelte, e l'autorità rendere ragione di esse.

In relazione ai Consigli si indica la fine della sessione di Ottobre 2024 del Sinodo e del successivo documento pontificio per portare a compimento il lavoro di tradurre, nelle sedi opportune, tali indicazioni in normativa canonica da applicare.

In merito ai Concili particolari si evidenzia:

1. due regole fondamentali della sinodalità deliberativa:
 - a. l'obbligo di una frequente coordinazione tra i vescovi, nonché di un'adesione volontaria alle direttive insieme approvate, anche qualora queste non abbiano carattere espressamente obbligante;
 - b. attivare la potestà superiore solo quando ciò sia ragionevolmente necessario (per proteggere la comunione, l'unità dottrinale e disciplinare necessaria e l'effettività della missione).
2. il Concilio provinciale delle diocesi limitrofe ebbe (e dovrebbe avere ancora) un imprescindibile ruolo «atto a generare» la comunione locale, promuovendo ed edificando nelle e tramite tali sinassi periodiche l'armonia tra i vescovi e le loro relative diocesi, quasi come riflesso, lontano, della perfetta unità e armonia proprie delle persone della Santissima Trinità;
3. il ripristino della periodicità e dell'autorità e decoro degli organi superiori della provincia ecclesiastica: quelli del Metropolita e del relativo Concilio provinciale;
4. introdurre solo norme la cui recezione è oggettivamente sperabile: la reintroduzione della periodicità dei Concili provinciali sembra essere una di tale possibilità, dal momento che l'opposizione ad essa equivarrebbe alla negazione di una bimillenaria prassi ecclesiale;
5. ipotizzare una istituzione funzionale a “due fasi”: organo deliberativo episcopale superiore (Concilio provinciale propriamente detto di composizione episcopale, da convocare almeno ogni dieci anni) e organo consultivo misto (nella forma di Consigli pastorali diocesani o interdiocesani annuali); istituzionalmente separati e creando pertanto un sistema in qualche misura simile al duale orientale del Sinodo Episcopale e dell'Assemblea patriarcale (CCEO cc. 102. 140 ss.), rispettivamente organo deliberativo episcopale superiore e organo consultivo misto;



6. la combinazione dell'attività dei Concili provinciali e dei Consigli pastorali: una vera e propria innovazione istituzionale nell'ambito latino ma provata dal diritto orientale come compatibile con la struttura gerarchica della Chiesa, iniziativa teologicamente «recepibile» e basata su una ampia richiesta dei fedeli latini che desiderano garanzie giuridiche per una periodica attività sinodale mista anche su livello locale;
7. in tale sistema “a due fasi” la presenza dei laici sarebbe non solo obbligatoria ma anche la loro proporzione e partecipazione sarebbe molto più significativa;
8. per i Concili provinciali sarebbe alquanto opportuno precisare nel Codice che i pronunciamenti magisteriali di tali sinassi richiedono una maggioranza di almeno due terzi, analogamente a quanto avviene per le Conferenze Episcopali, così che, in caso di minore accordo, non ci si trovi di fronte ad un “consenso”, ma ad un dibattito teologico ancora aperto o a delle conclusioni non sufficientemente maturate; la normativa sulla *praevia recognitio / confirmatio* romana delle disposizioni conciliari dovrebbe essere ragionevolmente flessibile, affinché tale intervento superiore possa realmente risultare a vantaggio della sinodalità locale e non divenirne un ostacolo.

Per la tempistica di tali considerazioni si ipotizza la pubblicazione di una **Istruzione** da parte dei Dicasteri competenti dove possano essere esplicitate accuratamente le norme e la loro applicazione.

Relativamente alla **protezione delle Chiese orientali** in difficoltà sono state avanzate proposte di modifica delle normative, ad esempio, nei seguenti argomenti: impegno dei vescovi diocesani per i fedeli orientali a loro affidati; integrazione della formazione sacerdotale e catechetica sulle Chiese orientali; riforma delle norme sull'appartenenza ecclesio-rituale; ed estensione del territorio patriarcale. A riguardo si ritiene necessario un lavoro interdicasteriale.